

STATUTO DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'associazione AMACE costituita in data 18 febbraio 2016 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione un Ente senza scopo di lucro denominato (APS): **"AMACE Associazione di Promozione Sociale"**, che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica. La denominazione AMACE racchiude l'essenza dell'associazione: musica, arte, cultura, eventi. Mace, nel comune linguaggio italiano, è la parte interna di un frutto il cui seme costituisce la nota spezia comunemente conosciuta come noce moscata. L'aroma della mace è caldo, fiorito e penetrante, rende i piatti più sfiziosi. L'Associazione, allo stesso modo, si propone di allietare il tempo libero dei giovani.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà **"AMACE Associazione di Promozione Sociale"**. L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La denominazione può essere integrata con altre espressioni a mezzo delibera del Consiglio Direttivo; possono essere utilizzate anche le forme contratte "AMACE A.P.S." e "A.P.S. AMACE".

Essa ha sede legale in Codognè (TV), frazione di Cimetta, in Via Cavour n. 72 int. 2. L'Associazione ha durata illimitata.

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Codognè può essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; negli altri casi la variazione è di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione di Promozione Sociale", anche in acronimo di APS.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Associazione è fondata sul volontariato e svolge attività senza fini di lucro. L'APS, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- riunire tutti i giovani che hanno interesse allo sviluppo di attività di carattere artistico, musicale, culturale e sportivo volte ad impegnare il tempo libero dei loro coetanei;
- favorire l'associazionismo giovanile;
- incentivare il senso civico tra i giovani.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'ente intende esercitare, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017);
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017);
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- creare momenti di aggregazione per i giovani;
- promuovere eventi musicali, sportivi, culturali e artistici per i giovani;
- far collaborare i giovani con le varie realtà associative già presenti nel territorio;
- favorire la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche;
- promuovere le attività di gruppo e incentivare il lavoro di squadra tra ragazzi;
- organizzare festival, convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, anche accompagnati da attività di somministrazione di cibi e bevande;
- pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
- organizzare incontri tra soci in occasione di festività e ricorrenze ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

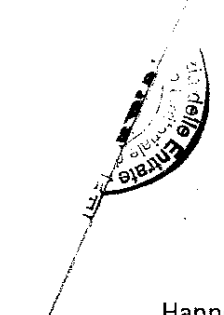
L'Associazione, avendo per solo fine la promozione della cultura dei giovani, ha essenzialmente carattere volontario, laico, non ha scopo di lucro e non può svolgere attività politica; gli eventuali proventi, utili ed avanzi di gestione dell'attività associativa devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero all'incremento del proprio patrimonio. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II



Art. 3 - Soci

Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti in Provincia di Treviso. Possono divenire soci anche i cittadini non residenti nella Provincia di Treviso, comunque interessati all'attività dell'Associazione, previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci, tutti aventi diritto di voto, si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

I soci ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. I soci onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea per aver procurato particolari benefici morali e/o materiali all'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

Art. 4 – Ottenimento della qualifica di socio

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Per essere ammessi a socio dell'Associazione è necessario presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione può essere respinta solo se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'Associazione e se non sono rispettate, nella formalizzazione della domanda, una o più delle seguenti condizioni:

- indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale del richiedente;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- il pagamento della quota sociale prevista.

L'acquisizione della qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo deliberare tale ammissione entro 60 giorni dalla domanda. In caso di mancata risposta da parte del Consiglio Direttivo stesso entro il suddetto termine di 60 giorni, la domanda di ammissione si deve ritenere accettata. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, sempre entro il termine di 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di adesione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della sua successiva convocazione. E' inoltre ammesso il ricorso alla giustizia ordinaria.

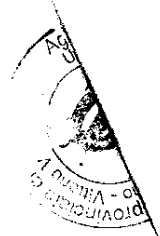
Art. 5 – Prestazione dei soci

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa. Tutte le cariche dell'Associazione vengono ricoperte a titolo gratuito, senza la corresponsione di alcun compenso.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello professionale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato a fronte della presentazione di regolare documentazione fiscale. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:



- presenziare e partecipare in forma libera e volontaria alle attività proposte dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- frequentare i locali dell'Associazione, utilizzarne le strutture e le attrezzature;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Art. 7 – Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota di adesione e di iscrizione annuale, la cui misura minima viene stabilita annualmente dall'Assemblea degli associati;
- rispettare le finalità dell'Associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- utilizzare correttamente le attrezzature e i luoghi messi a disposizione dall'Associazione.

Art. 8 – Quota associativa

La quota di iscrizione annuale, stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Soci, e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili, neanche in caso di morte. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Art. 9 – Tessera del socio

La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al duplicato della tessera.

Art. 10 – Recesso del socio

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per recesso, che si verifica quando il socio stesso presenta formale dichiarazione al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo (la maggioranza assoluta), quando il socio risulta inadempiente nel pagamento della quota associativa dovuta, sia inadempiente rispetto agli obblighi derivanti costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa o siano intervenuti gravi motivi (ad esempio azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'Associazione). L'associato escluso può sempre presentare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la decisione del Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale.

TITOLO III

L'Assemblea dei soci

Art. 11 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è la riunione in forma collegiale dei soci ed è il massimo organo dell'Associazione. L'assemblea può essere di due tipi: ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni d'indirizzo e di programmazione concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano a maggioranza dei presenti stessi.

La seconda convocazione dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio all'Associazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e i punti all'ordine del giorno.

All'Assemblea, che si deve riunire almeno una volta all'anno, sono assegnati i seguenti compiti:

- stabilire la quota associativa annuale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione di eventuali regolamenti;
- eleggere, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure vi sia la richiesta di almeno un DECIMO dei soci, i quali in forma scritta (anche a mezzo e-mail) devono indicare i motivi della richiesta e l'argomento della riunione. In tal caso il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, è obbligato a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

All'Assemblea straordinaria sono assegnati i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Art. 14 – Modalità di lavoro dell'Assemblea

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nel caso mancasse anche quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Verbalizzatore dell'Assemblea sarà il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, colui che verrà appositamente nominato dal Presidente, a meno che il Presidente non abbia chiamato, all'uopo, un Notaio.

Se necessario, all'inizio dell'Assemblea, dovranno essere nominati due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la validità dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA riguardanti le modifiche al presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

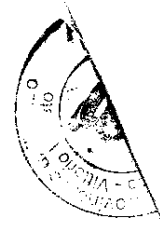
Lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono validamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, riunita in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, se nominato.

TITOLO IV

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:



- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto, tra i suoi membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

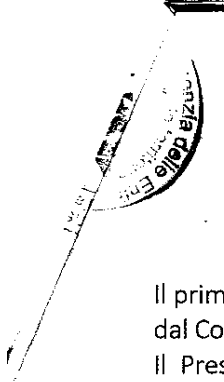
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione annuale e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, potendo decidere sulle iniziative da assumere, sulle collaborazioni con terzi e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Rientrano tra i compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell'Assemblea dei soci tenutasi per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- approvare i progetti di bilancio preventivo, rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- stabilire e redigere gli eventuali regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- deliberare su tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
- curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di terzi e di istituzioni pubbliche;
- assumere eventuale personale dipendente;
- conferire mandati di consulenza;
- aprire rapporti con istituti di credito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, che si deve riunire almeno 3 (tre) volte l'anno, sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.



Il primo Consiglio Direttivo di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal Consigliere Anziano, ossia colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio, con specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate dal Segretario e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare un consigliere verbalizzante.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni, rappresenta legalmente l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Sono compiti del Presidente:

- provvedere al disbrigo degli affari correnti e dell'ordinaria amministrazione;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firmare gli atti;
- convocare l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, verrà sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e, così come il Presidente, dura in carica 3 (tre) anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in tutti quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 (trenta) giorni, del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario viene nominato direttamente dal Presidente e, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, non avrà diritto di voto. Decade in caso di decadenza del Presidente.

Il Segretario assiste il Presidente e, insieme a lui, è responsabile della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi dell'Associazione. Il Segretario, inoltre, assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell'Associazione.

ART. 19 - Organo di controllo e Organo di Revisione

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 – Decadenza degli organi associativi

I componenti del Consiglio Direttivo e coloro che ricoprono particolari cariche associative decadono per:

- dimissioni;
- revoca.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentita la persona contro la quale è proposta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

TITOLO V

Il Patrimonio dell'Associazione

Art. 21 – Entrate e patrimonio

Le entrate e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- beni acquistati o comunque pervenuti da privati o enti;
- contributi volontari di soci e/o terzi, lasciti o donazioni;
- proventi per offerte di servizi vari a soci e/o terzi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi (pubblicità, sponsorizzazioni, eventi ricreativi, ecc.);
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 – Il bilancio dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Ogni socio, in occasione dell'approvazione, può avere accesso ai documenti sopracitati. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci.



L'incarico della gestione amministrativo – contabile dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere affidato ad un terzo professionista.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige i documenti di cui al comma 1, i quali dovranno successivamente essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile. Il bilancio va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 23 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge,

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente alla tenuta del libro stesso.

Art. 24 Volontario, attività di volontariato, assicurazione

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad enti senza scopo di lucro, che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, di promozione del territorio o aventi fini di pubblica utilità. In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere ripartito tra i soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché le norme, in particolare gli artt. 35 e 36, del Codice del Terzo Settore.

